

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ELETTRA
AMICI LICEO G. MARCONI DI FOLIGNO"



ART. 1) COSTITUZIONE

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche, l'Associazione denominata "ELETTRA" AMICI LICEO G. MARCONI DI FOLIGNO, "Associazione di Promozione Sociale, in sigla denominata "ELETTRA AMICI LICEO G. MARCONI DI FOLIGNO APS, di seguito "Associazione", in sigla con acronimo APS. L'acronimo APS potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2) SEDE LEGALE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di FOLIGNO all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti ed ha durata a tempo indeterminato.

2. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore degli associati e di terzi. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

1. L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. In particolare l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti finalità:

a. finanziare attività e progetti proposti dal Liceo G. Marconi di Foligno (di seguito "Liceo") e/o dall'Associazione, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali degli studenti. Contribuire a predisporre un adeguato modello informativo e di protocollo attuativo per favorire gli scambi culturali con studenti e paesi esteri in conformità con la legislazione vigente e il POF (Piano dell'Offerta Formativa) in essere presso il Liceo;

- b. favorire la creazione di rapporti con persone che, dopo il diploma, si sono realizzate nei diversi campi delle professioni o nel vasto mondo della cultura e della società.
- c. promuovere e implementare, anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, attività che favoriscano iniziative culturali, sportive, dibattiti, convegni e viaggi, anche istituendo premi e borse di studio;
- d. affiancare l'attività scolastica istituzionale, con incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni;
- e. organizzare conferenze e dibattiti per orientare e preparare le scelte di studio e del mondo del lavoro e delle professioni degli alunni del Liceo, anche mediante il contributo di ex alunni, di docenti, di professionisti;
- f. promuovere lo studio e la divulgazione del vissuto e del tessuto storico del Liceo, contribuendo, quindi, all'acquisto di idonei strumenti di archiviazione, di elaborazione dei dati, di conoscenza e di pubblicazione;
- g. promuovere la concreta applicazione degli studi scientifici, anche con l'elaborazione e finanziamento di progetti volti alla modernizzazione tecnologica della scuola;
- h. assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma sostenendo in ambito scolastico ed extrascolastico attività culturali, formative ed artistiche, sportive e ricreative che amplino l'offerta formativa in favore degli studenti del Liceo;
- i. promuovere la qualità dell'educazione e della formazione culturale degli studenti del Liceo mediante la partecipazione diretta alla vita del Liceo. A tal fine, migliorare il livello di effettiva e tempestiva informazione e dialogo tra tutte le componenti del Liceo in relazione sia alle attività didattiche sia di ampliamento dell'offerta formativa svolte, suggerendo e predisponendo adeguati metodi e protocolli informativi con tutti gli Associati, anche a mezzo di strumenti informatici e/o invio telematico;
- l. promuovere attività teorico-esperienziali rivolte alle diverse polarità della relazione educativa (genitori-alunni-insegnanti) allo scopo di facilitare uno sviluppo armonico e una relazione di crescita.

Per l'individuazione di queste attività l'Associazione si relazionerà con il Dirigente Scolastico e gli Organi Scolastici di volta in volta competenti.

3. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

- servizi di supporto a studenti e studentesse, nonché ad insegnanti e ai gruppi-classe, ai genitori, di ordine culturale, educativo;

- realizzazione di attività ricreative, aggregative, socio-culturali per accrescere la qualità delle relazioni nella comunità scolastica, tra studenti e studentesse, insegnanti, genitori;

- sostegno al diritto allo studio compreso il diritto a partecipare alle attività scolastiche oltre le lezioni, alle gite, corsi, esperienze di apprendimento extra scuola, con particolare riguardo al contrasto del disagio sociale, della povertà economica ed educativa, alla dispersione scolastica.

5. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

6. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 5) ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.
4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Nell'Associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'articolo 35, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:
 - a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:
 - a. piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
 - c. mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.
5. L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. accedere alle cariche associative;
 - d. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) I SOCI

1. L'Associazione è aperta prioritariamente agli alunni ed ex alunni, ai loro genitori e tutori, insegnanti ed ex insegnanti del Liceo ed al personale non docente del Liceo, i quali assumono lo stato di "SOCI ORDINARI".
I diritti e i doveri nonché le procedure di ammissione previste per le diverse categorie di soci sono identiche.
2. Possono altresì essere ammessi, con lo stato di "SOCI SOSTENITORI" tutti coloro che, non rientrando nella precedente categoria, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano gli scopi, lo spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia.
3. Sono "SOCI BENEMERITI" tutte le persone e gli Enti che, attraverso le loro iniziative, diano contributi preziosi sotto forme diverse, allo svolgimento delle attività associative.
4. Sono "SOCI JUNIOR" gli associati che non hanno ancora compiuto la maggiore età. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno uguali diritti e doveri anche in termini di partecipazione al voto e nel caso di minori, il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

5. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

6. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 10) RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno uguali diritti e doveri anche in termini di partecipazione al voto e nel caso di minori, il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

ART. 11) DOMANDA DI ADESIONE

1. Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda di ammissione a socio. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La domanda si intende accettata se non si ricevono comunicazioni.

In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 12) QUOTA ASSOCIATIVA

1. Gli associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per recesso, morosità o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

2. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

3. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

4. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente e il Vice Presidente;
- d. Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex articolo 30, D.Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'articolo 19;

c. eleggere e revocare, se presenti, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;

d. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;

e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;

h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'articolo 25 del Codice del Terzo Settore.

4. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, nella opportuna area dedicata all'Associazione all'interno del sito istituzionale del Liceo), purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 16) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 17) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'articolo 21 Codice Civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

3. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli associati in seconda convocazione.

4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 32. L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 26.

ART. 18) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del Codice Civile.



ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dei soci, e resta in carica per tre esercizi. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

3. In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea dei soci ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vice Presidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio, nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere.

4. Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

ART. 20) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 26.

ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;

- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- h. determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- m. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 22) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 23) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 24) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 25) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo articolo 26.

3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di Controllo: vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'Assemblea dei soci. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'articolo 30, comma 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alla disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

1. Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 27) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da Convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 28) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 29) SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli articoli 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 30) IL BILANCIO / RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni, (90 gg) dalla data di chiusura dell'esercizio e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

5. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il Bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il Bilancio ordinario di esercizio.

Si applica integralmente in questo caso l'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 31) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 32) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

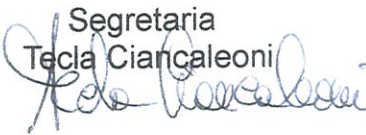
1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

ART. 34) DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS – e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente Statuto sottostà al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 anche dove non richiamato.

Segretaria
Tecia Ciancaleoni


La Presidente
Dott.ssa Rita Zampolini




Reg. a Foligno il 16/09/25 n. 314 Serie 3
con esatti € 424,00 (quattrocentoventiquattro/0)

per il DIRETTORE DELL'UFFICIO
L'addetto al Servizio

Sig. 